

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > SECONDO GRADO

Domanda n. 69 del 19/10/2021

Good afternoon,

Regarding the compilation of the DGUE, we ask to specify which parts/sections must be filled in for the second phase of the competition.

Thank you.
Il DGUE dovrà essere compilato per le seguenti parti: Parte II sez. A e B; Parte III Sez. A, B, C, D; Parte IV Sez. A, B, C; Parte VI.
Si precisa che, nel caso di concorrente che partecipa in forma di Raggruppamento Temporaneo (sia nel caso di conferma della composizione del RTI del primo grado che di ampliamento dello stesso), ogni componente, consulente e collaboratore dovrà presentare il proprio DGUE, come sopra compilato; in caso di consorzio, dovrà presentare il DGUE anche la consorziata esecutrice.

The DGUE must be completed for the following parts: Part II section. A and B; Part III Section A, B, C, D; Part IV Section A, B, C; Part VI). Please take note that, in case of a Temporary Grouping competitor participating form (both in the case of confirmation of the first degree RTI composition's or of its extension), each member, consultant and collaborator must present their DGUE, as filled above; in case of a consortium, also the executive consortium member must present the DGUE.

Domanda n. 70 del 21/10/2021

1- Come da indicazioni del Disciplinare di Concorso viene richiesta la dimostrazione di essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di capacità generale e di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale; ma non vi è nessun apposito campo dove poterla caricare sul portale. Possiamo dunque allegarla al DGUE della 2° Fase?

2- La professionalità incaricata allo svolgimento dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche non viene indicata nella Domanda di partecipazione al secondo grado, dove possiamo includerla? È possibile allegare ulteriore dichiarazione dove indicare i soggetti mancanti?

3- E' possibile in questa fase escludere un componente già indicato nel Raggruppamento di 1° Fase (Mandante) ed includerlo come consulente?

1) Il possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, deve essere dichiarato da parte di ciascun componente del RTI nel DGUE, da compilare nelle seguenti parti: Parte II sez. A e B; Parte III Sez. A, B, C, D; Parte IV Sez. A, B, C; Parte VI.

2) Il nome di tale professionista può essere indicato nella domanda di partecipazione, aggiornata in piattaforma.

3) Secondo il Disciplinare di concorso, art. 3.2, "Tra primo e secondo grado il concorrente, singolo o in forma associata, potrà modificare la propria composizione esclusivamente in senso additivo"; inoltre, ai fini della dimostrazione e/o dell'acquisizione dei requisiti, oltre che di capacità generale e di idoneità professionale, anche di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, i partecipanti selezionati potranno costituire un raggruppamento, anche ampliando il raggruppamento già proposto per la partecipazione al primo grado con altri soggetti, purché tali soggetti non abbiano già partecipato ad alcun titolo al primo grado del Concorso". Si ritiene quindi che le modifiche al RTI già partecipante al primo grado possano essere accettate solo in senso additivo e non nel senso di escludere un componente del RTI.

1) The requirements' possession of general capacity and professional suitability, as well as the requirements of economic-financial capacity and technical-professional capacity, must be declared by each member of the RTI in the DGUE, to be filled in the following parts: Part II section. A and B; Part III Section A, B, C, D; Part IV Section A, B, C; Part VI.

2) The name of the professional "incaricato allo svolgimento dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche" may be indicated in the participation application, which shall be updated on the platform.

3) According to the Competition Rules, art. 3.2, "Between first and second degree the competitor, single or in associated form, may change his / her composition exclusively in an additive sense"; furthermore, for the purpose of demonstrating and / or acquiring requirements, as well as general capacity and professional suitability, also economic-financial capacity and technical-professional capacity, the selected participants may form a grouping, even expanding the grouping already proposed for first degree participation with other subjects, provided that these subjects have not already participated in any title in the first degree of the Competition ". It is therefore considered that the changes to the RTI already participating in the first degree can only be accepted in an additive sense and not in the sense of excluding any component of the RTI.

Domanda n. 71 del 25/10/2021

Buongiorno, si chiede, nel caso di società straniere, anche all'interno della Comunità Europea, che non siano in possesso di firma digitale, o che siano in possesso di certificato di firma non riconosciuto in Italia, se sia valida sui documenti amministrativi la firma autografa del legale rappresentante con allegato documento di identità.

Come già pubblicato nei chiarimenti offerti nel primo grado "In caso di mancato possesso della firma digitale, è consentito che i documenti richiesti per la partecipazione al Concorso vengano sottoscritti mediante firma autografa del legale rappresentante, allegando copia del documento di identità in corso di validità e documento attestante i relativi poteri di rappresentanza, purché convertiti in file PDF e inoltrati all'Ente Banditore per via telematica attraverso la piattaforma concorrimi" (risposta a quesito n. 12 del 16/07/2021).

As already published in the clarifications offered in the first degree "In case of non-possession of the digital signature, it is allowed that the required participation documents are signed with the handwritten signature of the legal representative, attaching a valid copy of the identity document and a document certifying the relative powers of representation, converted into PDF files and forwarded to the Organizing Administration electronically through the competitor platform" (answer to question no. 12 of 16/07/2021).

Domanda n. 72 del 27/10/2021

L'art. 3.8 del disciplinare prevede che i partecipanti del secondo grado debbano costituire un gruppo di lavoro indicando i nominativi in un'apposita dichiarazione. Inoltre, il disciplinare di concorso prevede che i componenti il gruppo di lavoro devono essere in possesso di Laurea o Diploma, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice e dei requisiti di idoneità professionale e che dovranno essere forniti i CV di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro da cui dovrà evincersi il rispetto dei requisiti indicati.

Cio premesso si chiede:

(i) di chiarire se i componenti del gruppo di lavoro devono essere persone fisiche o possono essere anche persone giuridiche;
(ii) di confermare che i componenti del gruppo di lavoro dovranno dichiarare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale all'interno del CV, senza dover compilare un DGUE aggiuntivo;
(iii) di confermare che il giovane professionista possa essere incluso nell'organigramma della società partecipante al concorso senza dover compilare un DGUE aggiuntivo.

1) Ai sensi dell'art. 3.8 del Disciplinare, "Le risorse componenti il Gruppo di lavoro devono essere indicate nominativamente nella documentazione amministrativa del secondo grado, fornendo i dati ivi richiesti. (...) I ruoli (figure) professionali minimi, soprarchiesti, si riferiscono a persone fisiche che possono anche coincidere." Si conferma quindi che i componenti del gruppo di lavoro devono essere persone fisiche.

2) Ai sensi dell'art. 3.8 del Disciplinare, "I componenti del gruppo di lavoro devono essere in possesso di Laurea o Diploma, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti e dei requisiti specifici di idoneità professionale. Unitamente alla dichiarazione dovranno essere forniti i CV di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro da cui dovrà evincersi il rispetto dei requisiti sopra indicati". Si conferma quindi che il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti e dei requisiti specifici di idoneità professionale potranno essere dichiarati all'interno dei CV; trattandosi di autocertificazioni, ciascun componente del gruppo di lavoro dovrà sottoscrivere il proprio CV (ed allegare documento di identità nel caso che non sia in possesso di firma digitale).

3) Si conferma che, se il giovane professionista è incluso nell'organigramma della società partecipante al concorso, è la società a dover presentare il DGUE e non il giovane professionista.

1) Pursuant to art. 3.8 of the design contest Regulation, "The human resources making up the Working Group must be indicated by name in the administrative documentation of the second degree, providing the data requested therein. (...) The minimum professional roles (figures), upon request, refer to natural persons who may also coincide." It is therefore confirmed that the members of the working group must be natural persons.

2) Pursuant to art. 3.8 of the Design contest Regulation, "The working group members must have a Degree or Diploma, the general requirements disciplined by art. 80 of the "Codice dei Contratti", and specific professional suitability requirements. Each working group member's cv must be provided together with the declaration, and must show compliance with the above requirements". It is therefore confirmed that the general requirements possession disciplined by art. 80 of the "Codice dei Contratti" and the specific requirements of professional suitability may be declared in the CVs; since these are self-certifications, each working group member must sign its own CV (and attach an identity document if they are not in possession of a digital signature).

3) It is confirmed that, if the young professional is included in the company organisation chart, it's the participating company that must submit the DGUE and not the young professional

Domanda n. 73 del 28/10/2021

Salve, in merito ai CV delle varie figure professionali facenti parti del gruppo (di cui al punto 3.8 del disciplinare), non è chiaro:

1_ in che modo possano essere caricati sulla piattaforma Concorrimi (nella sezione altri documenti non è prevista l'opzione CV)

2_ se debbano essere un file per ogni singola figura professionale richiesta

3_ se tali file debbano essere firmati digitalmente

1) All'interno dell'area riservata nel campo "domanda di partecipazione" è possibile caricare un file .ZIP contenente la domanda, i CV e gli eventuali documenti di identità.

2 e 3) Per ogni persona fisica che ricopre uno (o più) dei ruoli richiesti nel gruppo di lavoro deve essere prodotto un file contenente il relativo CV firmato, digitalmente se in possesso della firma digitale altrimenti mediante firma autografa, allegando copia del documento di identità in corso di validità

1) Within the reserved area in the "application form" field, you can upload a .ZIP file containing the application, CVs and any identity documents.

2 e 3) For each natural person holding one (or more) of the required roles in the work group, a file containing the relevant CV must be produced, digitally signed, if in possession of a digital signature, otherwise by handwritten signature, attaching a copy of its valid identity document
